



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

“Paese dell’Ossidiana”

BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L’IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PAU –

ANNUALITA’ 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

IN OTTEMPERANZA della Delibera G.C. n°92 del 21/10/2022 e della Determinazione dell'Area Tecnica n. 44 del 03.05.2023;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

CONSIDERATO altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) - Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Pau è stato assegnato il contributo totale di euro 177.964,79 per il triennio 2022-2024, così suddiviso:

- Anno 2022 - € 59.321,60;
- Anno 2023 - € 59.321,60;
- Anno 2024 - € 59.321,59;

CONSIDERATO CHE:

1. il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
2. il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. **Resta fermo il limite di euro 15.000,00;**
3. il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per **l'importo massimo di euro 15.000,00 a soggetto**. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
4. il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
5. il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo Comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
6. gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

7. l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
8. il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per **cinque anni** dalla data di erogazione a saldo del contributo;
9. il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per **cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo**. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
10. nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario **dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale** al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
11. i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
12. le spese di acquisto **sono esclusivamente** quelle relative al costo dell'abitazione;
13. tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. **È escluso l'acquisto di arredi**;
14. il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
15. **al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato**;
16. **al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati**.

ATTESO che hanno priorità i richiedenti:

- a) che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune;
- b) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;
- c) che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili;
- d) che hanno un nucleo familiare più numeroso;
- e) le giovani coppie;
- f) in condizione di debolezza sociale o economica.

RENDE NOTO

ART. 1 – Oggetto del bando e termini per la presentazione delle istanze

Dal **03/05/2023 al 19/06/2023** possono presentare istanza per l'assegnazione di contributi di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 3 – Beneficiari

L'Amministrazione Comunale finanzia con le risorse a disposizione per l'annualità 2023, pari a € 59.321,60, le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

- coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.
- il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000,00;
- il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.
- Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- i lavori di ristrutturazione devono concludersi **entro 36 mesi** dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia;
- le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;

- al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza e/o al termine di lavori;

ART. 4 – Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati alla partecipazione dovranno far pervenire entro il **19/06/2023 ore 12:00** la seguente documentazione:

- l'Allegato "A" debitamente compilato e firmato dal sottoscrittore;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

mediante una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo: protocollo.pau@legalmail.it
- consegna a mano in busta sigillata e controfirmata presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via San Giorgio n°17 – 09090 Pau (OR) esclusivamente negli orari stabiliti per l'apertura al pubblico;
- tramite mail ordinaria all'indirizzo: protocollo.pau@legalmail.it.

Sul plico o oggetto della mail dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: ***"BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PAU – ANNUALITA' 2023"***

ART. 6 – Criteri di selezione delle iniziative

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati:

- Coloro i quali trasferiscono la propria residenza da un altro Comune: PUNTI 10;
- Coloro i quali acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili: PUNTI 10. In questo caso è necessario allegare la dichiarazione certificata di inagibilità dell'immobile;
- *Coloro i quali hanno un nucleo familiare numeroso:*
 - a) fino a due componenti – punti 1;
 - b) fino a tre componenti – punti 3;
 - c) fino a quattro componenti – punti 5;
 - d) cinque e oltre componenti – punti 10

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

- Coloro i quali eseguono acquistano o eseguono lavori di ristrutturazione nel centro di antica e prima formazione del Comune di Pau: PUNTI 5
- le giovani coppie: PUNTI 10

Si considerano giovani coppie i fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia).

- Coloro i quali versano in condizione di debolezza sociale o economica: PUNTI 5
- Si intendono condizioni di debolezza sociale ed economica chi possiede un reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a € 5.000,00.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, nonché i redditi esenti ai fini IRPEF:

- 1) pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza minori, cecità, sordomutismo;
- 2) indennità di accompagnamento;
- 3) 3) Pensione sociale o assegno sociale;
- 4) Rendita INAIL;
- 5) Pensione di guerra o reversibilità di guerra; 6) Borse di studio universitarie;
- 7) LEGGE REGIONALE N°20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;
- 8) LEGGE REGIONALE N°27/1983 – "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni e neoplasie maligne L.R: n°9/2004";
- 9) LEGGE REGIONALE N°11/1985 – "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici"; 10) LEGGE N°448/1998 - Assegno di Maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
- 11) sussidio baliatico;
- 12) L.431/98 canoni locazione;
- 13) altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'art. 21 della L. 457/78)

A parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente.

E' facoltà dell'Ente, durante l'istruttoria, richiedere documentazione a supporto di quanto dichiarato in fase di domanda

Art. 7 – Formazione e approvazione della graduatoria

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dalla applicazione dei criteri indicati al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente.

Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

Il bando sarà pubblicizzato con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale del Comune di Pau (homepage) fino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune. La graduatoria approvata avrà validità esclusivamente riguardo alle risorse economiche disponibili per la singola annualità di riferimento. I soggetti risultati idonei ma non beneficiari a causa dell'esaurimento dei fondi, potranno presentare domanda per le annualità successive, concorrendo nuovamente per la concessione del contributo. Il richiedente idoneo ed in posizione utile per essere finanziato solo parzialmente, potrà decidere se accettare le eventuali somme residue dell'annualità di competenza: - in caso di accettazione, il beneficiario non potrà presentare domanda per le annualità successive, neanche ai fini dell'ottenimento della rimanente somma richiesta ma non percepita; - in caso di rifiuto, il richiedente potrà presentare domanda per le annualità successive; la proposta di accettazione delle somme residue verrà formulata all'idoneo che segue in graduatoria. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione dovessero ottenersi delle economie, esse potranno essere concesse al beneficiario che per l'annualità di competenza è stato finanziato solo parzialmente e, in subordine, agli idonei che seguono nella graduatoria della stessa annualità, fino a esaurimento della quota di risorse annuale. Se, anche a seguito degli scorrimenti di cui sopra, dovessero presentarsi somme residue, esse saranno utilizzate nell'annualità successiva. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di contributo questo provvede alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

Art. 8 – Stipula del contratto

Il beneficiario, a pena di decadenza, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, **entro due mesi** dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, l'accettazione del contributo, attraverso la sottoscrizione di apposito contratto in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente. Nell'ipotesi in cui il beneficiario non esprima il proprio interesse entro il termine sopraindicato, sarà dichiarato decaduto e si provvederà allo scorrimento della graduatoria senza darne ulteriore comunicazione.

Successivamente il beneficiario dovrà presentare, **entro 6 mesi** dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, a pena di revoca dell'assegnazione:

1. l'atto di compravendita per l'acquisto del bene oggetto contributo;
2. l'attestazione dell'inoltro al SUAPE della pratica di ristrutturazione edilizia, necessaria all'esecuzione degli interventi di cui alla richiesta di contributo presentata, predisposta da professionista abilitato secondo normativa vigente, corredata del progetto degli interventi, comprendente la relazione tecnica con descrizione particolareggiata delle opere da eseguire e il relativo computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezziario regionale delle opere pubbliche. Nel caso la pratica SUAPE non fosse dovuta, dovrà presentare, il computo metrico estimativo redatto dal progettista/direttore dei lavori e relazione tecnica dettagliata con documentazione fotografica indicante gli interventi di ristrutturazione edilizia da realizzare nell'immobile.

Art. 9 – Modalità di erogazione dei contributi

L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale provvedimento del responsabile del servizio tecnico, previo esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti, e sarà liquidato in favore dei beneficiari secondo le seguenti modalità:

- **all'atto della sottoscrizione del contratto con il Comune**, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari abilitati, di importo pari al contributo erogato, avente validità fino alla data prevista per l'ultimazione lavori o alla data di rogito dell'atto di compravendita dopo aver verificato che le spese sostenute e documentate sono pari al doppio del contributo concesso. La garanzia deve prevedere espressamente:
 1. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 2. rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 co. 2 del Codice Civile;
 3. operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente garantito.
- **alla presentazione dell'atto di compravendita** e dei bonifici bancari relativi al pagamento. L'erogazione dell'importo riconosciuto a titolo di contributo, avverrà a saldo previa conclusione della procedura d'acquisto e indicazione dell'effettivo prezzo di compravendita, di importo pari al doppio del contributo concesso, che sarà dedotto dall'atto pubblico;
- **a ultimazione dei lavori**, in seguito alla presentazione della certificazione delle spese, per la ristrutturazione;
 L'ultimazione dei lavori e la conformità al progetto presentato dovrà essere certificata da un tecnico abilitato, mediante relazione ed apposita documentazione fotografica sul risultato ottenuto;
 Dovranno essere presentate, in originale e in copia, le fatture, debitamente quietanzate della ditta esecutrice o di acquisto materiali, copia dei bonifici bancari per un importo pari al doppio del contributo concesso;
 Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi.

I pagamenti per l'acquisto o la ristrutturazione delle prime case **dovranno essere eseguiti mediante sistemi tracciabili** ai sensi della normativa in vigore.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle spese effettivamente e definitivamente sostenute e documentate dal beneficiario risultasse inferiore rispetto a quello preventivato, il Comune erogherà esclusivamente l'ammontare del contributo corrispondente alle spese effettivamente e definitivamente sostenute e documentate dal beneficiario.

Art. 10 - Obblighi a carico dei beneficiari

È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi:

- di rispettare le norme previste dalla normativa regionale in materia, nonché l'impegno al mantenimento della residenza nel Comune di Pau per il periodo di cinque anni, pena la restituzione del contributo;
- di favorire l'attività ispettiva dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati presso gli immobili sede della residenza.
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza e/o al termine di lavori;

Art. 11 - Controllo e monitoraggio

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese; sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Antonio Emanuele Vacca, contattabile nei giorni di: Martedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai seguenti recapiti: telefono: 0783/939282, e-mail: ufficiotecnico@comune.pau.or.it;

Art. 13 - Disposizioni finali

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di Pau si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati *esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.*

Pau, 02/05/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele